

Codice A1702A

D.D. 19 dicembre 2017, n. 1323

**Azienda faunistico-venatoria "Val Clarea" (TO). Ampliamento territoriale.**

Visto l'art. 16 della L. 157/1992 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale si dettano i "Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie";

visto l'art. 1, comma 2 dei sopra ricordati Criteri secondo il quale il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura può autorizzare l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V. entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista la determinazione dirigenziale n. 75 del 02.05.2001 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Val Clarea" avente superficie territoriale di complessivi 2478.64.65 ettari, ricadente nel territorio del Comune di Giaglione nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Provincia di Torino, a favore del Signor Alessandro DI GREGORIO, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 25.01.2007, con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea" di 2478.64.65 ettari, ricadente nella zona faunistica della provincia di Torino, a favore del Signor Alessandro DI GREGORIO;

vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 24.11.2008, con la quale è stata autorizzata la permuta territoriale dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", per una superficie complessiva risultante, invariata, di 2478.64.65 ettari;

vista la determinazione dirigenziale n. 51 del 24.01.2011, con la quale è stato autorizzato l'ampliamento territoriale di 388.64.65 ettari dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", per una superficie complessiva risultante di 2867.29.30 ettari nel Comune di Giaglione (CATO2);

vista la determinazione dirigenziale n. 308 del 05.05.2016 con la quale è stato determinato:

- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Val Clarea" a favore dell'Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria "Val Clarea", rappresentata dal legale rappresentante Signor Alessandro DI GREGORIO, in sostituzione del Signor Alessandro DI GREGORIO;
- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria "Val Clarea" di complessivi ettari 2867.29.30 ricadenti nel Comune di Giaglione, fino al 31.01.2025;

vista l'istanza presentata dal concessionario in data 30.06.2017, prot. n. 26004/A1702A, volta ad ottenere l'ampliamento di 753.91 ettari della superficie aziendale dell'AFV "Val Clarea", ricadenti nel Comune di Venas (CATO3);

vista la nota prot. n. 29020/A1702A del 24.07.2017 inviata, tra gli altri, alla Città Metropolitana di Torino e al Comprensorio Alpino CATO3, con cui è stata comunicata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 29 del 20.07.2017), della comunicazione di avvio del procedimento per l'ampliamento dell'AFV "Val Clarea";

vista la nota 21.09.2017 prot. n. 34470/A1702A ed il successivo sollecito 10.10.2017 prot. n. 36954/A1702A con cui il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha comunicato al concessionario la mancanza e/o l'incompletezza di parte della documentazione da allegarsi alla domanda di ampliamento;

vista la nota 18.10.2017 registrata al prot. n. 37934/A1702A con la quale il Comprensorio Alpino CATO3 ha formulato osservazioni e rilievi in merito all'istanza in questione;

vista la nota 20.10.2017 con la quale la Città Metropolitana di Torino, nell'evidenziare che l'area interessata dall'ampliamento ricade nel Comune di Venaus e si sovrappone con l'Oasi di protezione denominata "Barcenisio", inserita nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con D.C.P. n. 41558/2003 e successivamente prorogato con D.C.P. n. 999023/2007, ha espresso parere negativo all'ampliamento;

vista la nota 27.10.2017 prot. n. 38870/A1701A inviata al concessionario con la quale l'Amministrazione ha formulato il preavviso di rigetto dell'istanza e la contestuale comunicazione delle obiezioni espresse dalla Città Metropolitana di Torino, data la presenza dell'Oasi di protezione;

vista la nota 13.11.2017 prot. n. 40432/A1702A con la quale il concessionario ha fornito le integrazioni richieste, ha contestualmente ridotto la superficie di ampliamento dagli originali ettari 753.91 a ettari 437.84 ed ha ripermetrato i confini in modo da ricondurli entro limiti tali da escludere interferenze territoriali con la suddetta Oasi di protezione;

vista la nota 14.11.2017 prot. n. 40695/A1702A con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, nell'informare la Città Metropolitana di Torino del proposto ridimensionamento dei confini aziendali, ha chiesto una verifica per confermare l'effettiva esclusione dell'Oasi di protezione "Barcenisio", sulla base della nuova cartografia predisposta dal concessionario;

preso atto che il concessionario il 15.11.2017, ai sensi della L. 241/1990 e della L.r. 14/2014, ha presentato richiesta di accesso documentale inerente le succitate controdeduzioni del CATO3;

vista la nota 04.12.2017 prot n. 42652/A1702A con la quale il concessionario ha presentato puntuali osservazioni ai rilievi formulati dal CATO3 con la citata nota del 18.10.2017, superando le obiezioni concernenti: la disponibilità dei terreni di proprietà comunale, l'interferenza del territorio oggetto di ampliamento con l'Oasi di protezione "Barcenisio", l'adeguatezza dei confini dell'AFV, la gestione faunistica delle specie camoscio, cervo, capriolo, cinghiale, galliformi, lepre variabile, tipica fauna alpina e specie protette;

vista la nota 07.12.2017 n. 149522 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha risposto alla suddetta richiesta 14.11.2017 prot. n. 40695/A1702A, come segue:

- ha confermato che la ripermetrazione proposta permette di superare le criticità connesse con la creazione di una AFV in luogo della preesistente Oasi di protezione come da proposta originale;

- ha segnalato la perdita di territorio venabile pari ad ettari 8377.02 da parte del CATO3 a causa degli incendi, ai sensi della D.G.R. n. 2-5988 del 29.11.2017 che ha sottoposto a divieto di caccia le zone colpite dalla calamità;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 393 del 08.05.2017 è stata aggiornata la superficie del territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP), ove risulta che nel CATO3 la TASP residua per la costituzione di nuove aziende è pari a 3428.53 ettari;

rilevato che nel CA interessato non insistono altri istituti privati per la caccia e che la superficie territoriale dell'ampliamento proposto è pari allo 0,89% della TASP totale del CA TO3;

vista la nota n. 269 del 12.12.2017 con la quale il CATO3 ha espresso ulteriore contrarietà all'ampliamento, a seguito degli incendi che nel periodo autunnale hanno interessato il territorio comprensoriale;

rilevato tuttavia che in una porzione del territorio interessato dagli incendi, l'attività venatoria è già vietata ai sensi della normativa in quanto parzialmente compresa in aree protette quali parte dell'Orrido di Foresto, parte dell'Orrido di Chianocco e l'Oasi Susa Novalesa Rocciamelone;

rilevato, altresì, che anche andando a considerare la superficie interessata dal fuoco e cioè 3000 ettari, come indicato dal CATO3 nella nota n. 269 del 12.12.2017, la superficie potenzialmente disponibile da destinare all'istituzione di AFV/AATV ( $48979 - 3000 = 45979 \times 7\% = 3218.53$ ) e cioè fino al 7% della TASP del CA (D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., art. 1), risulta essere 3218.53 ettari, laddove nel caso di specie viene richiesto un ampliamento di 437.84 ettari;

considerato che la richiesta di ampliamento è dovuta alle seguenti motivazioni:

- per poter attuare una corretta gestione faunistica prevista dalle normative vigenti, occorre disporre di territorio sufficiente sul quale gli animali riescano a svolgere le loro normali attività beneficiando della tutela necessaria durante le diverse stagioni dell'anno per quanto riguarda soprattutto le popolazioni di ungulati;
- l'area oggetto del proposto ampliamento è interessata dallo svernamento e dall'estivazione di una rilevante componente delle popolazioni di ungulati presenti nell'azienda che, correttamente salvaguardate durante il periodo invernale, potranno portare a maturità una parte degli animali che le compongono e consentire a questi di estrinsecare al meglio la loro potenzialità biologica, nell'obiettivo di una migliore gestione globale della fauna durante tutte le fasi annuali;
- la convenzione di conferimento dei terreni ad uso venatorio con il Comune di Venaus prevede, per quest'ultimo, oltre che un notevole contributo economico, anche una importante collaborazione sotto l'aspetto della fruizione turistica e della conoscenza ecologico-ambientale e costituisce una scelta volta a valorizzare e gestire al meglio il territorio comunale messo a disposizione dell'AFV;

dato quindi atto che, alla luce dell'intervenuta riduzione e delle prodotte integrazioni documentali, si è provveduto ad esaminare i dati ivi riferiti relativamente ai censimenti e ai piani di prelievo autorizzati e ai prelievi effettuati, rapportandoli con quelli agli atti del Settore e che tale istruttoria è contenuta in apposita relazione agli atti dell'Amministrazione;

si ritiene, pertanto, alla luce della limitata estensione dell'ampliamento, pari allo 0,89% della superficie TASP totale del CATO3, che esso non determini conseguenze per quanto concerne la corretta gestione complessiva del Comprensorio nei confronti delle risorse faunistiche e ambientali;

considerato che l'art. 6, c. 2 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., stabilisce quali sono i motivi ostativi per l'accoglimento delle istanze di ampliamento e che il successivo comma 3 disciplina la documentazione da produrre;

rilevato che nel caso di specie la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto e non emergono i motivi ostativi di cui all'art. 6 punto 2 citato;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del concessionario, autorizzando l'ampliamento territoriale di 437.84 ettari, dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Val Clarea", che assume pertanto una superficie complessiva di 3305.13.30 ettari, di cui 2867.29.30 ettari nel Comune di Giaglione (CATO2) e 437.84 ettari nel Comune di Venaus (CATO3), nella zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino e per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;  
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;  
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;  
vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

- di autorizzare l'ampliamento della superficie aziendale di 437.84 ettari ricadenti nel Comune di Venaus dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea" per una superficie complessiva risultante di 3305.13.30 ettari, nella zona faunistica delle Alpi della Città Metropolitana di Torino.

In relazione a tale ampliamento, che avrà efficacia dal 1° febbraio 2018, il concessionario dell'azienda faunistico-venatoria suddetta, è tenuto a delimitare puntualmente l'area dell'azienda con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini al fine anche di consentire una corretta vigilanza.

Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 75 del 02.05.2001.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Città Metropolitana di Torino e al CATO3.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. Paolo BALOCCO-